

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2026
147/2026/R/GAS

**OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA, AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 226/11, DAL COMUNE
DI VERBANIA - STAZIONE APPALTANTE DELL'ATEM VERBANO CUSIO OSSOLA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1384^a riunione del 28 aprile 2026

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 luglio 2024, 296/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2024/R/gas), e il suo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A);
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2025, 51/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 51/2025/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027 (RTDG 2020-2027)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2026, 89/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 89/2026/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 febbraio 2024, 36/2024/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 36/2024/R/gas);
- i chiarimenti dell’Autorità dell’11 dicembre 2020 (di seguito: chiarimenti 11 dicembre 2020);
- il chiarimento dell’Autorità del 17 dicembre 2024 (di seguito: chiarimento aggiornamento VIR), pubblicato sul sito internet dell’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 1, del decreto 226/11, prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 2, comma 4, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11, prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara

tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;

- l'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente, all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante entro trenta giorni;
- l'intervento dell'Autorità, ai sensi della citata disposizione del decreto 226/11, ha natura consultiva e non condiziona lo sviluppo delle procedure di gara; tale intervento, inoltre, è circoscritto unicamente ai richiamati scostamenti del bando di gara e del disciplinare di gara, predisposti dalla stazione appaltante, rispetto al bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11;
- nei chiarimenti 11 dicembre 2020, a integrazione dei chiarimenti pubblicati in data 7 agosto 2017, nei quali, tra l'altro, si era precisato sulla base di quali criteri potessero trovare riconoscimento tariffario i costi relativi agli interventi di estensione della rete di distribuzione, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), del decreto 226/11, l'Autorità ha ritenuto opportuno precisare le condizioni per il riconoscimento degli investimenti relativi a interventi di estensione delle reti di distribuzione individuati dalla stazione appaltante nelle Linee guida programmatiche d'ambito e valutati positivamente mediante l'analisi costi-benefici;
- il chiarimento aggiornamento VIR riporta i criteri a cui le stazioni appaltanti devono fare riferimento ai fini dell'aggiornamento dei valori di VIR a una data più prossima a quella di pubblicazione dei bandi di gara.

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo II dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas disciplina le procedure per la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità; in particolare l'articolo 36, comma 1, del medesimo Allegato A, prevede che la verifica dei bandi di gara da parte dell'Autorità possa essere svolta secondo due regimi, ordinario e semplificato, disciplinati, rispettivamente, nelle Sezioni II e III del medesimo Allegato A;
- l'articolo 36, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas prevede che le stazioni appaltanti che abbiano redatto la documentazione di gara in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo anche nel caso in cui siano state introdotte modifiche legate alla normativa sopravvenuta e alle previsioni operative relative allo svolgimento organizzativo della procedura di gara, e non si siano discostate, se non nei limiti posti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11 con riguardo ad alcuni sub-criteri, dai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dai medesimi articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11, possano accedere al regime semplificato;
- l'articolo 36, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas prevede che il regime ordinario si applichi nei casi diversi da quelli previsti dal sopra citato articolo 36, comma 2, del medesimo Allegato A.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 37, comma 1, della Sezione II, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che la stazione appaltante trasmetta all'Autorità la documentazione prevista all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, inclusa la nota giustificativa di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto;
- l'articolo 37, comma 2, della Sezione II, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che la documentazione di cui al comma 37.1 debba essere redatta e trasmessa secondo le disposizioni rese disponibili dagli uffici dell'Autorità;
- la Sezione 8, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che (articolo 33, comma 8) la stazione appaltante che abbia aggiornato i valori di VIR in coerenza con i criteri indicati nel chiarimento Aggiornamento VIR ne dia espressamente conto nell'ambito degli atti di gara oggetto di pubblicazione e che (articolo 35, comma 3) le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure per la verifica dei bandi di gara, integrino la documentazione che devono trasmettere ai sensi degli articoli 37 e 40 con una dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in cui si attesta di aver aggiornato i valori di VIR in coerenza coi criteri indicati nel chiarimento aggiornamento VIR, in modo che (articolo 35, comma 2), nell'ambito delle procedure per la verifica dei bandi di gara, l'Autorità possa dare conto che l'aggiornamento dei valori di VIR sia avvenuto in coerenza coi criteri indicati nel chiarimento aggiornamento VIR.

CONSIDERATO CHE:

- in merito alle verifiche dei bandi di gara da parte dell'Autorità:
 - esigenze di trasparenza impongono la verifica dei dati rilevanti ai fini tariffari, riportati nell'Allegato B del bando di gara nella disponibilità dell'Autorità, al fine della formulazione delle osservazioni alla stazione appaltante di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
 - la puntuale verifica di tali dati, da parte dell'Autorità, sarebbe oltremodo onerosa e pertanto sono state individuate soluzioni che, da un lato, mirano a garantire la correttezza dei dati rilevanti ai fini tariffari e, dall'altro, rispettano le esigenze di efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa, nonché l'esigenza di rispettare i termini per l'invio delle osservazioni previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11; in particolare, è stato previsto che l'Autorità, in occasione dello svolgimento delle gare, renda disponibili alle stazioni appaltanti i dati tariffari in suo possesso, mediante accesso a specifiche aree del proprio sito internet.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 38, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, l'Autorità effettui verifiche sulla documentazione trasmessa che hanno per oggetto l'analisi:
 - a) di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto 226/11;
 - b) del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 13, 14 e 15 del decreto 226/11;
 - c) delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche in coerenza con le disposizioni di cui al comma 13.3 del decreto 226/11;
 - d) delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio in coerenza con i criteri individuati al comma 14.4 del medesimo decreto 226/11;
 - e) delle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5 del medesimo decreto 226/11;
 - f) della coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida programmatiche predisposte dalla stazione appaltante.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 51/2025/R/gas l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni inerenti ai valori di VIR dei comuni dell'Atem Verbania Cusio Ossola con scostamento tra VIR e RAB maggiori del 10%, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, dall'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 e dall'articolo 6 della legge 118/22;
- con la deliberazione 89/2026/R/gas l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni inerenti ai valori di VIR da riconoscere agli enti locali per le porzioni di rete di distribuzione gas di loro proprietà, per i Comuni dell'Atem Verbania Cusio Ossola.

CONSIDERATO CHE:

- in data 3 marzo 2026 è stata acquisita (prot. Autorità 16422 di pari data) la documentazione di gara inviata dal Comune di Verbania, stazione appaltante dell'Atem Verbania Cusio Ossola, ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11; con la medesima comunicazione la stazione appaltante ha richiesto, ai fini delle valutazioni della documentazione di gara, la possibilità di accedere al regime semplificato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 36.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas;

- con la medesima comunicazione del 3 marzo 2026 la stazione appaltante ha trasmesso, in accordo alle previsioni di cui all'articolo 35.3 dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, la dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 (di seguito: dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà), in cui attesta di aver aggiornato i valori di VIR in coerenza coi criteri indicati nel chiarimento aggiornamento VIR;
- in data 11 marzo 2026 (prot. Autorità 19003 di pari data) la Direzione DSME, tenuto conto che in tale data risultava ancora in corso, per la stazione appaltante, il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% (relativo alla valutazione delle porzioni di rete di proprietà degli enti locali), ha comunicato alla medesima stazione appaltante che avrebbe ritenuto soddisfatte le condizioni di procedibilità della richiesta di valutazione della documentazione di gara solo al termine del procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB, procedimento conclusosi con la pubblicazione, in data 24 marzo 2026, della deliberazione 89/2026/R/gas;
- in data 2 aprile 2026 (prot. Autorità 24899 di pari data) la Direzione DSME ha richiesto alla stazione appaltante alcuni chiarimenti in merito ai contenuti del "Documento Guida ATEM VCO", trasmesso in data 3 marzo 2026;
- in data 9 aprile 2026 (prot. Autorità 26256 di pari data) la stazione appaltante ha fornito i chiarimenti richiesti con comunicazione del 2 aprile 2026;
- in data 13 aprile 2026 (prot. Autorità 27138 di pari data) la Direzione DSME ha richiesto alla stazione appaltante alcuni chiarimenti in merito ai contenuti della dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà, trasmessa dalla medesima stazione appaltante in data 3 marzo 2026;
- in data 14 aprile 2026 (prot. Autorità 27351 di pari data) la stazione appaltante ha comunicato che la dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà trasmessa in data 3 marzo 2026 era affetta da un errore materiale; la medesima stazione appaltante ha allegato alla comunicazione del 14 aprile 2026 la dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà corretta, la quale sostituisce la dichiarazione precedentemente inviata in data 3 marzo 2026.

CONSIDERATO CHE:

- le verifiche della sopra citata documentazione di gara sono state svolte secondo il regime semplificato previsto dalla Sezione III dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas;
- dalle predette verifiche, compiute sulle parti della documentazione, di cui all'articolo 40, comma 1, del predetto Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, trasmessa dalla stazione appaltante, risulta che le stesse parti siano aderenti agli allegati-tipo del decreto 226/11 e che le scelte effettuate dalla stazione appaltante risultano coerenti con le disposizioni del decreto 226/11.

RITENUTO OPPORTUNO:

- di osservare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, che le parti della documentazione di gara trasmessa all'Autorità dalla stazione appaltante dell'Atem Verbanò Cusio Ossola, in data 3 marzo 2026 e in data 14 aprile 2026, oggetto delle verifiche compiute ai sensi dell'articolo 41 dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, non presentano profili di criticità;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla stazione appaltante sopra citata;
- di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante

DELIBERA

1. di osservare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, che, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, le parti della documentazione di gara trasmessa all'Autorità dalla stazione appaltante dell'Atem Verbanò Cusio Ossola, in data 3 marzo 2026 e in data 14 aprile 2026, oggetto di verifica in regime semplificato, non presentano profili di criticità;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Verbania, stazione appaltante dell'Atem Verbanò Cusio Ossola;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, in seguito alla pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante.

28 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua